



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 30.10.2006

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE
- Avv. Francesco	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Vincenzo	IOPPOLI	COMPONENTE

RECLAMO N. 13 della società A.S. SERSALE

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (Ammenda € 450,00, squalifica calciatore CURTO Nicola fino al 18.02.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal referto arbitrale risulta che circa 40 sostenitori della società Sersale tentavano di invadere il campo di giuoco non riuscendovi per il fattivo comportamento di tutta la panchina della società ospitante;

che allo stesso modo i dirigenti della stessa società allontanavano prontamente una persona non identificata che colpiva l'arbitro con uno sputo al volto;

che i comportamenti posti in essere dal calciatore Curto Nicola devono essere inquadrati nell'atto di modestissima violenza, sebbene reiterata, e di condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro;

che appare conforme a giustizia ridurre le pene inflitte dal primo giudice;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce alla società SERSALE l'ammenda ad € 300,00;

la squalifica inflitta al calciatore CURTO Nicola fino al 18 GENNAIO 2007;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 14 della società A.C. PRESINACI

avverso la regolarità della gara Presinaci – San Costantino (0 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore MONDELLA Domenico.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali il reclamo;

ritenuto che le controdeduzioni presentate dalla società San Costantino sono inammissibili poiché non ha provato la trasmissione delle stesse alla società Presinaci;

rilevato che il calciatore Mondella Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto poiché squalificato per recidività in ammonizione nell'ultima gara di Campionato s.s. 2005/2006; (C.U. 55 del 03.05.2006 del C.P. Vibo Valentia);

ritenuto che a norma dell'art. 14, comma 12, lettera b), del C.G.S., *“le squalifiche per recidività a seguito di ammonizione riportata nell'ultima gara di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva”*;

considerato che la gara del 15.10.2006 era la prima utile;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN COSTANTINO la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 15 della società U.S. LAUROPOLI

avverso la regolarità della gara Sandemetrese – Lauropoli (2 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZUTO Ernesto.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali il reclamo;

rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non corrisponde al vero poiché il calciatore Rizzuto Ernesto risulta regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 34 delle NOIF (Com. Uff. n° 128 del 03.05.2006 – s.s. 2005/2006) e precisamente a far data dal 27.04.2006 e fino al 17.10.2006;

che, quindi lo stesso aveva titolo per partecipare alla gara del 15.10.2006.

P.Q.M.

rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 16 della società A.S. PASQUALE MAIDA

avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida (2 – 1) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Claudio.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali il reclamo;

rilevato che le controdeduzioni sono inammissibili poiché la società Bivongi Pazzano non ha provato la trasmissione delle stesse alla società Pasquale Maida;

valutate le risultanze dell'odierna seduta;

rilevato che i fatti denunciati per la loro serietà e rilevanza meritano adeguate e più approfondite indagini da parte del competente organo inquirente;

P.Q.M.

sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per quanto di competenza.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 30/10/2006

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)